

Deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2022, n. 1-5858

L.R. 33/2021, articolo 7. Criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi alle articolazioni regionali dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra (ANMIG) e all'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra (ANFCDG). Disposizioni per gli anni 2022, 2023, 2024. Spesa annua euro 30.000,00.

A relazione del Presidente Cirio:

Premesso che:

- la legge regionale n. 33 del 15 dicembre 2021 “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023”, all’articolo 7 “Erogazione di un contributo ordinario alle articolazioni regionali dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra”, stabilisce, in particolare, che:
- la Regione Piemonte destini un contributo ordinario annuo alle articolazioni regionali delle suddette associazioni “allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei mutilati ed invalidi di guerra e loro congiunti e delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra, nonché di coloro che in servizio nelle Forze armate hanno perduto la vita nel compimento del dovere durante il servizio di leva, la lotta ad ogni forma di eversione e terrorismo e nell'espletamento di missioni in nome e per conto delle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce” (comma 1);
- la Giunta regionale, con successivo atto amministrativo, informata la Commissione Consiliare competente, definisca i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per le singole associazioni (comma 2) e che tale contributo debba essere finalizzato a consentire alle stesse associazioni di perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo sociale e culturale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei rispettivi aderenti (comma 3);
- i soggetti beneficiari devono annualmente rendicontare le spese sostenute e stilare un programma dettagliato delle attività svolte (comma 4);
- è prevista una spesa pari a euro 30.000,00, per ciascun esercizio finanziario, iscritta in un apposito capitolo nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2022 – 2024 (comma 5).

Dato atto che la Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, turismo e sport, tenuto conto che le articolazioni regionali dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra sono individuate quali soggetti beneficiari dalla medesima legge regionale 33/2021, nel definire i criteri e le modalità per l'erogazione del prescritto contributo ha individuato quali spese ammissibili quelle finalizzate, in coerenza con la medesima legge regionale, a perseguire i relativi compiti istituzionali di preminente rilievo sociale e culturale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei rispettivi aderenti.

Informata, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 33/2021, la Commissione consiliare competente con nota prot. 32997/PRE/GPG del 26/10/2022 e, a integrazione, con nota Prot. 33068/PRE/GPG. del 27/10/2022.

Ritenuto, pertanto, di approvare, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 33/2021, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per le articolazioni regionali dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, inoltre, di disporre, per gli anni 2022, 2023 e 2024, di destinare euro 30.000,00 annui a favore delle suddette associazioni nel rispetto dei criteri di cui al presente provvedimento.

Dato atto che il presente provvedimento, per l'importo di euro 30.000,00 annui, trova copertura sul capitolo 129332, missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma

01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2022 - 2024.

Ritenuto, altresì di demandare alla Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, turismo e sport l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 241/1990 e dell'articolo 8 della legge regionale 14/2014, risulta necessario prevedere:

- denominazione del procedimento: "Erogazione del contributo ordinario alle articolazioni regionali dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra ex articolo 7 della legge regionale 33/2021";
- termine di conclusione per il procedimento: approvazione della determinazione dirigenziale di assegnazione o di diniego del contributo entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissato nel relativo provvedimento dirigenziale;
- responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, turismo e sport.

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la L.R. n. 33 del 15 dicembre 2021 "Erogazione di un contributo ordinario alle articolazioni regionali dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra";
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 33 del 15 dicembre 2021 "Disposizioni finanziarie e variazione di bilancio di previsione 2021 - 2023";
- la L.R. n. 5/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)";
- la L.R. n. 6/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la L.R. n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024";
- la D.G.R. n. 1 - 3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- la D.G.R. n. 73 - 5527 del 3.8.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 33/2021, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per le articolazioni regionali dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di disporre, per l'anno 2022, 2023 e 2024, di destinare euro 30.000,00 annui a favore delle suddette associazioni nel rispetto dei criteri di cui al presente provvedimento;
- di individuare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 241/1990 e dell'articolo 8 della legge regionale 14/2014, i termini di conclusione del provvedimento "Erogazione del contributo ordinario alle

articolarioni regionali dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra ex articolo 7 della legge regionale 33/2021”, come in premessa riportato;

- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, turismo e sport l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
- di dare che il presente provvedimento, per l’importo di euro 30.000,00 annui trova copertura sul capitolo 129332, missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2022 - 2024.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A. Legge Regionale n. 33 del 15 dicembre 2021. Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle articolazioni regionali dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra (ANMIG) e all'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra (ANFCDG) al fine di consentire il perseguimento dei propri compiti istituzionali.

PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge regionale n. 33 del 15 dicembre 2021 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023", all'articolo 7 "Erogazione di un contributo ordinario alle articolazioni regionali dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra", stabilisce, in particolare, che:

- la Regione Piemonte destini un contributo ordinario annuo alle articolazioni regionali delle suddette associazioni "allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei mutilati ed invalidi di guerra e loro congiunti e delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra, nonché di coloro che in servizio nelle Forze armate hanno perduto la vita nel compimento del dovere durante il servizio di leva, la lotta ad ogni forma di eversione e terrorismo e nell'espletamento di missioni in nome e per conto delle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce" (comma 1);
- la Giunta regionale, con successivo atto amministrativo, informata la Commissione Consiliare competente, definisca i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per le singole associazioni (comma 2) e che tale contributo debba essere finalizzato a consentire alle stesse associazioni di perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo sociale e culturale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei rispettivi aderenti (comma 3);
- i soggetti beneficiari devono annualmente rendicontare le spese sostenute e stilare un programma dettagliato delle attività svolte (comma 4);
- è prevista una spesa pari a euro 30.000,00 per ciascun esercizio finanziario, iscritta in un apposito capitolo nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2022 – 2024 (comma 5).

I beneficiari individuati dall'art. 7 della L.R. 33/2021 potranno richiedere contributo a seguito di apposito avviso approvato annualmente con provvedimento dirigenziale, sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale e delle risorse destinate dalla Giunta regionale, nonché sulla base degli indirizzi e criteri di seguito descritti.

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari individuati dall'articolo 7 della L.R. 33/2021 sono le articolazioni regionali dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG) e dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra (ANFCDG).

CONTRIBUTO ANNUO MASSIMO EROGABILE

Il contributo annuale massimo erogabile per ciascun beneficiario è di euro 15.000,00. Il contributo sarà ridotto in presenza di una rendicontazione inferiore.

In presenza di una richiesta di contributo inferiore a 15.000,00 da parte di una delle due associazioni, le risorse residue potranno essere ridistribuite all'altra associazione, fermo restando le modalità e i criteri definiti dalla presente deliberazione. Il contributo verrà concesso fino al 100% delle spese considerate ammissibili.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo devono essere redatte secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall'apposito avviso approvato con determinazione dirigenziale della Direzione coordinamento politiche e fondi europei, turismo e sport e dovranno essere corredate dall'elenco delle sedi operative articolate sul territorio regionale, dalla dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno di riferimento, così come stabilito dal summenzionato comma 4.

SPESE AMMISSIBILI

I finanziamenti regionali sono destinati alla copertura delle seguenti spese ammissibili non coperte da altri contributi, che dovranno essere regolarmente documentate:

- spese per l'organizzazione di eventi istituzionali, commemorazioni e pubblicazioni (a titolo esemplificativo realizzazione epigrafi e targhe, corone e simili, rimborsi relatori degli eventi, materiali di comunicazione);
- rimborsi spese sostenute dai soci per la partecipazione in rappresentanza dell'ente a commemorazioni ed eventi istituzionali;
- spese di gestione e di personale delle sedi dove si svolge l'attività istituzionale delle articolazioni regionali delle associazioni ANMIG e ANFCDG (a titolo esemplificativo piccole manutenzioni e riparazioni ordinarie strettamente necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali, pulizie, utenze, affitti);
- spese di acquisto di piccole attrezzature, beni strumentali, piccoli arredi destinati alle sedi dove si svolge l'attività istituzionale delle articolazioni regionali delle associazioni ANMIG e ANFCDG;
- spese per prodotti assicurativi sugli immobili destinati alle attività istituzionali e sulle persone;
- materiali di consumo che potranno essere rendicontati in modo forfetario in misura massima del 20% del contributo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, turismo e sport.

La determinazione dirigenziale di assegnazione o di diniego del contributo è approvata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissato nel relativo provvedimento dirigenziale di avvio del procedimento.